



Le agevolazioni fiscali previste per i veicoli dei portatori di handicap sono:

- applicazione dell'IVA al 4%, anziché al 20%, sull'acquisto del veicolo compresi gli adattamenti e le spese di manutenzione straordinaria;
- detrazione IRPEF del 19% fruibile in soluzione unica o in 4 rate a scelta del contribuente;
- esenzione permanente dal pagamento del bollo;
- esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà;

Alcune regole generali relative alla detrazione IRPEF:

→ la detrazione è consentita per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nel limite di euro 18.075,99. Questo concetto base indicato nella norma è stato chiarito dalla C.M. 15/e del 20 aprile 2005 (risposta 6.4.): la detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nel limite di euro 18.075,99 in relazione al singolo soggetto portatore di handicap. Ne consegue che, ad esempio, nel caso un padre disabile abbia a carico un figlio disabile a fronte dell'acquisto di due auto (una per ciascuno) potrà fruire della detrazione per entrambi i veicoli. La stessa interpretazione è stata fornita dalla risoluzione ministeriale 66/e del 16/3/2006.

→ per veicolo si intendono le autovetture aventi al massimo nove posti, senza limiti di cilindrata, nuove o usate.

Le agevolazioni sono riferite anche all'acquisto di particolari autoveicoli e motoveicoli (vedi tabella 1).

→ La detrazione può essere fruita in unica soluzione, oppure ripartita in 4 rate annuali di pari importo. La scelta deve essere effettuata per convenienza del contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale è stato effettuato l'acquisto.

→ La scelta della rateizzazione effettuata (o non effettuata) nella dichiarazione non è più modificabile, neppure presentando una dichiarazione integrativa, lo precisa la C.M. 325/e del 14 ottobre 2002 (che tratta l'argomento in senso generale).

→ Lo stato di soggetto portatore di handicap deve sussistere al momento dell'acquisto dell'auto, pertanto, se il contribuente ha scelto la rateizzazione e nel frattempo ha superato la situazione di disabilità (ad esempio perché sottoposto a intervento chirurgico che ha rimosso la patologia) potrà ugualmente fruire delle rate residue (C.M. 24/e del 10/06/2004).

→ Tutte le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione

dei soggetti disabili (ad esempio: IVA ridotta, esenzione bollo, detrazione IRPEF, ecc.), sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. La norma è stata introdotta con l'art. 1, comma 36 della legge 296/2006. Si ritiene che il requisito vada autocertificato dal fruitore delle agevolazioni all'atto in cui le richiede.

è possibile riottenere il beneficio nel corso del quadriennio solo in caso di:

→ cancellazione del veicolo dal "pubblico registro automobilistico" (Pra) in data precedente al nuovo acquisto;

→ furto dell'auto oggetto del beneficio, in tal caso il beneficio per il nuovo acquisto spetta sempre entro il predetto limite di euro 18.075,99 al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

Si riporta il testo integrale del punto 6.3. della C.M. 15/e del 20/4/2005 con la risposta ad uno specifico quesito relativo al furto di un'auto per la quale si era optato per la rateizzazione:

è possibile perdere il beneficio nel corso del quadriennio (novità introdotte dalla legge finanziaria 2007 - 296/2006, art. 1, comma 37) in caso di:

▶ trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali **prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto**. In caso di cessione quindi è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.